COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Control Data — Computer, model Cyber 175-312 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/534/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 15 aprile 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Control Data — Computer, model Cyber 175-312 », ordinato il 17 febbraio 1978 e destinato all'esecuzione di elaborazioni di dati che si rendano necessari nel quadro di progetti didattici e di ricerca, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 17 ottobre 1983, nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un elaboratore ;

considerando che la Commissione, con decisione 83/521/CEE [4], ha stabilito che l'importazione di elaboratori denominati « Control Data — Cyber 170-720 e Cyber 170-750 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per il motivo che essi non possono essere considerati apparecchi scientifici ;

considerando che le caratteristiche tecniche dell'apparecchio importato e i risultati che esso permette di ottenere sono praticamente identici a quelli degli apparecchi di cui alla decisione 83/521/CEE ; che di conseguenza è giustificato rifiutare anche in questo caso l'ammissione in franchigia dell'apparecchio denominato « Control Data — Computer, model Cyber 175-312 »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Control Data — Computer, model Cyber 175-312 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 15 aprile 1983 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.
(4) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 24.